

Decreto Rettorale n. 2362

Modifiche ed integrazioni del Codice Etico d'Ateneo

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto rettorale 24 novembre 2011 n. 965 di emanazione del Codice Etico d'Ateneo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2021,

DECRETA

- 1. Il Codice Etico d'Ateneo è modificato ed integrato come di seguito riportato:
 - a) l'art. 3 è così sostituito: "1. Il presente codice si applica ai componenti degli organi di Ateneo, al personale accademico e di ricerca, compresi i visiting professor, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori, continuativi ed occasionali, ed agli assegnisti di ricerca. 2. Il presente codice si applica agli studenti, in corso e fuori corso, compresi i dottorandi di ricerca e gli iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento, di formazione e di specializzazione. Agli studenti si applica, altresì, lo "Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari" approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007.";
 - b) l'art. 7, dopo "tutela le vittime" è così integrato: "2. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano compiute a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro, quelle attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli studenti e delle studentesse ovvero riguardanti persone minori o con disabilità, anche all'esterno degli ambienti dell'Università. 3. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di molestie sessuali può rivolgere documentata segnalazione ad uno dei Consiglieri di fiducia, nominati dal Rettore d'intesa con il Direttore Generale nel rispetto della parità di genere.

 4. Il Consigliere di fiducia fornisce consulenza e assistenza a chi effettua la segnalazione e promuove le procedure previste dai regolamenti disciplinari dell'Università.".
- 2. A seguito delle soprariportate modifiche ed integrazioni il testo ufficiale del Codice Etico d'Ateneo è quello riportato in allegato al presente decreto.
- 3. Il testo modificato ed integrato del Codice Etico entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nell'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Roma, 28 aprile 2021

Prof. Francesco Bonini



CODICE ETICO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA)

Parte I Finalità, principi fondamentali e ambito applicativo

Art.1 (Finalità)

- 1. Come previsto nell'art. 2 dello Statuto, la LUMSA promuove, sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verità mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso; la LUMSA, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi per il bene comune, di favorire la qualità e l'innovazione nell'attività didattica; di promuovere la ricerca interdisciplinare e la diffusione dei suoi risultati; di fornire ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilità nella società. di formare insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado e di sviluppare la ricerca educativa, di favorire l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti, di aiutare i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca, di incentivare la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli, di accogliere studenti e professori che vengono da altre parti del mondo favorendo lo scambio di esperienze e il riconoscimento dei rispettivi curricula, di instaurare ed intrattenere rapporti con enti ed organismi europei ed extraeuropei che operano per le medesime finalità con particolare riguardo alle università e alle accademie di ispirazione cattolica, di curare la partecipazione degli studenti e dei docenti alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attività sportive, artistiche e ricreative"; di garantire nel rispetto della propria identità e dei principi costituzionali, parità e pari opportunità tra uomini e donne; di rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e di impegnarsi a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; di adottare e promuovere le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
- 2. Tratti distintivi della LUMSA sono: la finalità educativa e la promozione integrale della persona.

Art. 2 (Principi fondamentali)



- 1. Consapevole della funzione civile e sociale dell'alta formazione, così come è riconosciute anche dalla Costituzione della Repubblica italiana, la LUMSA realizza una comunità accademica fondata sull'adesione ai valori della verità e del pluralismo. Comunità, pertanto, che rifiuta condizionamenti dell'attività didattica e scientifica e, quindi, garantisce anche ai suoi componenti autonomia e libertà richiedendo a tutti i suoi componenti di rispettare e promuovere quei valori.
- 2. La LUMSA, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, adotta in materia di proprietà intellettuale, nei limiti del possibile, una politica ispirata alla libera diffusione dei suoi risultati e allo sviluppo del benessere della comunità.

Art.3 (Campo di applicazione)

- 1. Il presente codice si applica ai componenti degli organi di Ateneo, al personale accademico e di ricerca, compresi i visiting professor, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori, continuativi ed occasionali, ed agli assegnisti di ricerca.
- 2. Il presente codice si applica agli studenti, in corso e fuori corso, compresi i dottorandi di ricerca e gli iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento, di formazione e di specializzazione. Agli studenti si applica, altresì, lo "Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari" approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007.

Parte II Regole di condotta

Art. 4 (Principi generali)

- 1. Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro i quali, anche se non integrati nella sua organizzazione, intrattengono a vario titolo rapporti con la LUMSA si impegnano, sulla base delle rispettive responsabilità, al riconoscimento e alla difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo e, in particolare, a realizzare:
- (a) la tutela della dignità di ciascuna persona;
- (b) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali;
- (c) la libertà e i diritti fondamentali, in particolare il diritto al sapere;
- (d) la responsabilità e il riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità;
- (e) l'onestà, l'integrità e la professionalità;
- (f) la libertà della scienza e della ricerca;
- (g) l'equità, l'imparzialità, la trasparenza e la leale collaborazione.



- 2. I soggetti di cui al precedente art. 3 si impegnano:
- (a) ad aderire lealmente ai valori cui la LUMSA si ispira;
- (b) a concorrere al progresso spirituale e materiale della LUMSA;
- (c) ad alimentare il reciproco rispetto tra docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, in spirito di servizio e nella prospettiva comunitaria.

Art. 5 (Regole di condotta)

- 1. Tutti i membri della comunità della LUMSA hanno il dovere di curare il proprio personale decoro, nonché quello degli ambienti di lavoro e delle strutture comuni.
- 2. Tutti, soprattutto nelle varie forme di presenza nell'Università, devono comportarsi con dignità.

Art. 6 (Rifiuto di ogni discriminazione)

- 1. Ognuno ha il diritto ad essere trattato con spirito di comprensione, rispetto e considerazione, a non essere ingiustamente discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la religione, il sesso, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini, la cittadinanza, le condizioni economiche e sociali e di salute.
- 2. La LUMSA adotta strategie e misure atte a prevenire e a rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere, mediante abuso della propria posizione ovvero attraverso forme di persecuzione psicologica o di violenza morale.

Art. 7 (Molestie)

- 1. La LUMSA riprova e persegue le molestie sessuali o morali e ne tutela le vittime.
- 2. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano compiute a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro, quelle attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli studenti e delle studentesse ovvero riguardanti persone minori o con disabilità, anche all'esterno degli ambienti dell'Università.



- 3. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di molestie sessuali può rivolgere documentata segnalazione ad uno dei Consiglieri di fiducia, nominati dal Rettore d'intesa con il Direttore Generale nel rispetto della parità di genere.
- 4. Il Consigliere di fiducia fornisce consulenza e assistenza a chi effettua la segnalazione e promuove le procedure previste dai regolamenti disciplinari dell'Università.

Art. 8 (Libertà nella partecipazione alla vita universitaria)

Nel rispetto della libertà di discussione e di critica, il personale della LUMSA e tutti i soggetti indicati all'art. 3 sono tenuti a mantenere una condotta onesta, responsabile e collaborativa e a rispettare le decisioni accademiche e i provvedimenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 (Proprietà intellettuale, plagio e obbligo alla riservatezza)

- 1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e a disincentivare ogni forma di plagio o di appropriazione indebita del lavoro altrui.
- 2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla LUMSA è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della loro divulgazione ufficiale, anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale dell'Università.
- 3. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti.
- 4. I componenti della LUMSA sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone od enti di cui la LUMSA detiene informazioni protette e o sensibili, a non rivelare dati o informazioni riservate riconducibili alla partecipazione ad organi accademici.

Art. 10 (Imparzialità e riconoscimento del merito)

- 1. Tutti coloro che lavorano a vario titolo nella LUMSA si impegnano a:
- a) rispettare rigorosamente il principio di imparzialità;



- b) privilegiare nelle scelte le capacità e competenze individuali, il merito personale e la qualità delle prestazioni professionali.
- 2. La LUMSA, pertanto, rifiuta ogni forma di favoritismo o nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto dei principi di cui al comma precedente.

Art. 11 (Abuso d'ufficio e della propria posizione)

1. A nessun componente della LUMSA è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dal suo ufficio al fine di imporre prestazioni o servizi a proprio personale favore.

Art. 12 (Uso delle risorse della LUMSA)

- 1. I componenti della LUMSA devono usare le risorse dell'Università in maniera responsabile e diligente, in modo da poter giustificare le spese e produrre, a richiesta, ogni idonea documentazione o rendiconto.
- 2. A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie della LUMSA, senza essere autorizzato e, in ogni caso, per fini personali e/o per scopi diversi da quelli dell'Università.

Art. 13 (Conflitto di interessi)

- 1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di uno dei soggetti di cui all'art. 3, o di un suo familiare, convivente o affine, o quello di una persona giuridica di cui questi abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria, contrasta, anche solo potenzialmente, con l'interesse, economico o morale, della LUMSA. Tale conflitto può verificarsi anche nei rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o Università potenzialmente concorrenti.
- 2. I soggetti di cui all'art. 3 che, in una determinata operazione o circostanza, abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, devono darne immediata notizia al responsabile o a chi è lui gerarchicamente sovraordinato, e devono astenersi, in ogni caso, da ogni comportamento lesivo dell'interesse dell'Ateneo.

Art. 14 (Uso del nome e tutela della reputazione della LUMSA)



- 1. I componenti della LUMSA sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.
 - 2. Salvo espressa autorizzazione, a nessuno è consentito:
 - a) di utilizzare il logo e il nome dell'Università;
- b) di utilizzare la reputazione dell'Università ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Art. 15 (Doni e benefici)

- 1. I componenti dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni dono o beneficio suscettibile di influenzare, anche indirettamente, l'adempimento delle loro obbligazioni.
- 2. I componenti dell'Università possono soltanto accettare doni o benefici quando siano spontanei, di valore economico irrilevante, offerti in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e, comunque, quando l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Parte III Disposizioni finali

Art. 16 (Attuazione e diffusione del Codice etico)

- 1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad osservare il presente Codice etico ed a segnalare agli organi competenti comportamenti ad esso contrari, nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie responsabilità, affinché questi ultimi cessino.
- 2. La LUMSA promuove la divulgazione del presente codice, mediante la sua pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 17 (Violazione del codice etico)

- 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione.
- 2. I procedimenti disciplinari a carico del personale accademico e di ricerca sono istruiti dal Collegio di disciplina dell'Ateneo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.



- 3. Al personale tecnico-amministrativo si applica il Codice disciplinare aziendale approvato con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione 20 aprile 2007, n. 10.
- 4. Agli studenti si applica il Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti approvato con decreto Rettorale 16 luglio 2010, n. 766 e successive modifiche.